

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2335

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RAVETTO, CECCHETTI, IEZZI, LAZZARINI**

Modifiche all'articolo 577 del codice penale in materia di circostanza aggravante nel caso di omicidio commesso contro la persona unita da una relazione affettiva, anche cessata, e di femminicidio

*Presentata il 31 marzo 2025*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'elenco delle donne ammazzate a colpi di pistola, a coltellate, di botte o strangolate è lungo. È difficile ricordare tutti i loro nomi, proprio come è impossibile dimenticare le loro storie, prima di tutto perché si somigliano e la trama del dramma è sempre la stessa. L'assassino è il *partner* oppure un ex compagno. C'è una relazione già finita o a cui volevano mettere fine. Non c'è alcuna differenza tra il Nord e il Sud, tra italiani e stranieri, tra ricchi e poveri. Tutto ciò non conta, la violenza di genere è assolutamente democratica e sa insinuarsi ovunque e perpetuarsi, a volte per anni, indisturbata. Ci sono i numeri e le statistiche dell'ultimo rapporto del Ministero dell'interno: dall'inizio dell'anno a oggi sono 79, una donna uccisa ogni tre giorni.

Il termine « femminicidio » è entrato nel dizionario della lingua italiana intorno al 2009 e la sua diffusione è stata sempre più vasta negli anni.

La parola designa l'uccisione, diretta o indotta, di una donna con la quale generalmente l'omicida ha o ha avuto un legame di natura affettiva.

La moltiplicazione del numero di casi registrati ogni anno in Italia ha portato all'introduzione del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, conosciuta come « legge sul femminicidio ».

La locuzione « legge sul femminicidio » è in realtà impropria, nel senso che la nuova disciplina, che ha introdotto norme per il contrasto della violenza di genere che hanno l'obiettivo di prevenire il femminicidio e

proteggere le vittime, mira a combattere non solo la violenza sulle donne, ma più in generale la violenza di genere. Non è stato infatti codificato un reato che punisca direttamente o aggravi la punizione per l'uccisione di una donna.

Oggi il « femminicidio » viene punito come qualsiasi altra forma di omicidio: la legge non ha portato a una differenza di trattamento tra l'uccisione di un uomo e quella di una donna. In entrambi i casi, quindi, la persona che commette il crimine viene punita nello stesso modo.

Nella pratica, con la « legge sul femminicidio » sono state introdotte modifiche al codice penale che consistono nell'inserimento di alcune circostanze aggravanti precedentemente non contemplate.

Il « femminicidio » è l'omicidio di una donna ?

No, questa non è una buona definizione. Capire perché non lo sia è utile per chiarire una delle più frequenti perplessità in tema di femminicidio: se già esiste il reato di omicidio, che punisce indistintamente l'uccisione di uomini e donne, che bisogno c'è del femminicidio ? Questo interrogativo ne porta altri con sé. Perché mai le donne dovrebbero essere soggetti di un'autonoma fattispecie di reato ? Forse uccidere una donna è più grave che uccidere un uomo ? Non è questa un'indebita ipervalorizzazione della donna rispetto all'uomo, in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dalla Costituzione, secondo la quale « tutti i cittadini (...) sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso » ?

Come riconoscere un femminicidio ? Anche intuitivamente comprendiamo come non tutti gli omicidi che hanno per vittima una donna siano femminicidi. Certamente per parlare di femminicidio occorre che la vittima sia una donna, ma non basta. Occorrono altri due elementi.

Il primo è l'esistenza di un preciso contesto relazionale tra l'uccisore e la vittima. Il delitto dev'essere maturato nell'ambito dei rapporti affettivi-sessuali-familiari. Statisticamente, il caso di gran lunga più frequente è quello del marito che uccide la moglie (49,5 per cento), seguito dal caso dell'ex marito o *partner* che uccide l'ex

moglie o ex compagna (11,7 per cento). Ma può trattarsi anche di un altro familiare, come il padre, il fratello, lo zio.

Il secondo risiede nelle motivazioni che muovono l'omicida, individuate in una dinamica di dominio e possesso da parte di chi uccide sulla vittima: una dinamica che non tollera gesti di autonomia, distacco, indipendenza da parte della donna.

Resta alto il numero dei femminicidi in Italia e in Europa.

I dati sui femminicidi (fonte Openpolis: « Resta alto il numero di femminicidi in Italia e in Europa ») sono pochi e scarsamente armonizzati. Per questo si parla di omicidi di donne in ambito domestico. La Lettonia è il Paese dell'Unione europea in cui il fenomeno è più diffuso.

In Italia nel 2022 le donne sono state vittime del 91 per cento degli omicidi commessi da familiari o (ex) *partner*.

La violenza di genere è una delle principali forme di violazione dei diritti umani, in tutte le società. Alla sua radice è una cultura patriarcale che alimenta storici divari di genere, secondo i quali la donna ricopre un ruolo inferiore all'interno della società, in ogni suo ambito, dall'istruzione al mondo lavorativo, dalle relazioni di coppia al lavoro di cura familiare. È una visione che non contempla alcuna emancipazione della donna dai ruoli prescritti e che troppo spesso si traduce in atti di violenza psicologica o fisica.

Gli episodi di violenza contro le donne avvengono principalmente, anche se non esclusivamente, nella sfera domestica. Sono nella gran parte dei casi parenti, *partner* o ex *partner* della vittima a commetterli. Quando tali violenze sfociano nell'omicidio vengono definite, con diverse accezioni, « femminicidi ».

In Italia si registra una vittima di femminicidio ogni tre o quattro giorni circa (nel 2020 le vittime sono state 112; 111 nel 2019 e 133 nel 2018).

Ma quanto pesano i femminicidi sul totale degli omicidi di donne ? Le statistiche giudiziarie riportano che su 100 casi di omicidi di donne, 85 sono qualificabili come femminicidi. Gli altri 15 sono dovuti per lo più a rapine finite tragicamente e al cri-

mine organizzato. È chiaro quindi che, se si riuscisse ad abbattere il numero dei femminicidi, si avrebbe un'immediata riduzione degli omicidi commessi contro donne, con un enorme beneficio quanto al numero di vite salvate.

Secondo l'ultimo aggiornamento dei dati del Ministero dell'interno, nel 2022 in Italia si sono registrati 319 omicidi, di cui 125 con vittime di sesso femminile (circa il 39 per cento). Tra essi, 140 casi hanno avuto luogo in un contesto domestico e 103 di questi hanno avuto donne come vittime (quasi il 74 per cento). Se specifichiamo ulteriormente, sono stati 67 i delitti commessi dal *partner* o dall'*ex partner*, 61 con vittime di sesso femminile, ossia il 91 per cento.

A fronte di una generale diminuzione degli omicidi volontari dagli anni '90 a oggi – secondo le rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica – si mantiene elevato il numero delle donne uccise da persone a loro vicine. Anzi, proporzionalmente (come incidenza sul totale degli omicidi) si tratta addirittura di un dato in crescita rispetto ad altre tipologie.

Quello della violenza di genere e dei femminicidi è un fenomeno complesso e strutturale, che risulta particolarmente difficile da contrastare. Nel tempo subisce miglioramenti di entità minima, rimanendo quasi invariato rispetto al parallelo calo complessivo del numero di atti violenti e di omicidi in particolare, almeno nel mondo occidentale. Questo accade perché si tratta di un problema specifico e profondamente radicato nella cultura patriarcale, per affrontare il quale è necessario innanzitutto un ribaltamento dei valori. L'istruzione, l'inclusione lavorativa delle donne e una maggiore condivisione degli oneri familiari sono i punti di partenza per prevenirlo.

In anni recenti il Parlamento ha introdotto una serie di disposizioni volte a contrastare la violenza di genere e prevenire il femminicidio. Le misure adottate vanno a colpire più duramente una serie di com-

portamenti abusanti, come i maltrattamenti in famiglia, gli atti persecutori, la violenza sessuale. In questi casi le vittime hanno diritto all'assistenza legale gratuita. Il giudice può vietare al soggetto abusante di avvicinarsi a meno di 500 metri dal soggetto offeso. A tal fine, la legge del 2019 cosiddetta « codice rosso » consente il controllo tramite braccialetto elettronico. La stessa legge ha introdotto pene molto severe (fino a quattordici anni di carcere) per lo sfregio permanente al viso, come accaduto nelle purtroppo note vicende di Lucia Annibaldi e Jessica Notaro. Occorre tuttavia prestare attenzione: queste leggi non hanno introdotto il reato di « femminicidio » in quanto tale, che resta una categoria sociologica e criminologica. Tutt'ora, quindi, aprendo il codice penale, continuiamo a trovare il solo reato di omicidio, valido tanto per gli uomini quanto per le donne.

Il legislatore, nel tentativo di dare una risposta a queste esigenze, non è intervenuto finora direttamente sulla fattispecie di omicidio né sulle circostanze aggravanti a questo connesse, ritenendo sufficiente apportare modifiche relative a quelli che potremmo definire « delitti spia », come quelli di maltrattamenti in famiglia, minacce, atti persecutori, violenza sessuale e altri: delitti, cioè, che comportano già un'offesa alla donna in quanto tale e che sono rivelatori del pericolo che le condotte poste in essere dal soggetto agente possano arrivare sino all'esito più infausto.

Occorre oramai decidere di inviare un messaggio chiaro e inequivocabile a tutti i segmenti della società: è inaccettabile uccidere una donna perché è una donna.

La presente proposta di legge, che modifica l'articolo 577 del codice penale, riguardante circostanze aggravanti dell'omicidio, ha lo scopo di aggravare la pena per il caso dell'omicidio commesso nell'ambito dei rapporti affettivi-sentimentali-sessuali-familiari, anche quando ne sia vittima una donna che sia stata *partner* o *ex partner* dell'omicida.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## Art. 1.

1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo comma, numero 1, le parole: « anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva » sono sostituite dalle seguenti: « anche nel caso in cui siano stati pronunziati la separazione personale, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero contro l'altra parte dell'unione civile, ancorché cessata, o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva, anche se la convivenza o la relazione siano cessate »;

*b)* al secondo comma, le parole: « il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, » sono soppresse.

